



| | |
|---|-----------------------------------|
| Deliberazione n. 1955 | Seduta del 19 DIC. 2017 |
| Convenzione tra ASST Monza e Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RSPP, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza. | |

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- art. 43, comma 3, della Legge n. 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari";
- art. 62 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001 del 08.06.2000, che prevede che qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2, del citato CCNL, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

Considerato che:

- l'ASST Monza, con deliberazione n. 1610 del 31.10.2017, e l'Università degli Studi di Milano Bicocca (di seguito Università) hanno convenzionalmente regolato i reciproci



Q

rapporti, secondo quanto definito dalla DGR n. IX/1053 del 22.12.2010 che approva lo schema di "Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca";

- il D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., all'art.17 prevede che il datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e ne designi il responsabile;
- all'interno dell'Università di Milano Bicocca è organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- l'Università, quale datore di lavoro, si trova nella necessità di dover svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), secondo quanto prescritto all'art. 32 del citato D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- l'Università, per quanto sopra, intende avvalersi della collaborazione professionale del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASST Monza;
- la finalità che si intende perseguire attraverso la stipula della convenzione oggetto del presente provvedimento è quella di garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

Vista la nota del 06.12.2017 prot. n. 3746/17, con cui l'Università ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza ad espletare attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RSPP, ai sensi degli artt. 17 e 31 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza, per un periodo non superiore ai sei mesi;

Atteso che l'attività di consulenza in oggetto consiste in particolare:

- nel coordinamento di tutte le attività elencate nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in raccordo sia con le attività già attuate presso l'Università, che con quelle in corso di attuazione;
- nell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., in coordinamento col medico competente e con gli altri soggetti interni o esterni all'università, incaricati della valutazione di rischi specifici;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, con e-mail del 20.12.2017, con disponibilità allo svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della Struttura, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal Direttore Generale per il personale Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale, con nulla osta del 20.12.2017;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con



deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Definito che la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento è in capo al Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca per attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RSPP ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per il periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi dallo stesso prodotti;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

1. del ricavo di previsione semestrale stimato in € 22.000,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento (Lett. C. D.) v.so ATS/ASST Regione Lombardia", all'atto di emissione della relative fatture;
2. del costo annuale stimato in € 18.700,00, relativo alla remunerazione dell'attività resa dal personale dirigente dipendente in consulenza fuori orario di servizio, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato, oltre €. 1.200,00 a titolo di rimborso spese;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca per attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RSPP, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per il periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il personale Dirigente interessato a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti



istituzionali e con la funzionalità della Struttura Complessa, nonché nel rispetto dell'impegno orario che non può superare quello contrattualmente dovuto;

3. di definire in capo al Direttore della S.C. Servizio Prevenzione e Protezione la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
4. di stabilire che i proventi derivanti dalla convenzione in argomento e la relativa ripartizione al personale interessato sono definiti come segue:
 - l'ASST Monza tratterrà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;
 - la restante quota rappresenta il compenso al personale;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore ff. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo di previsione annuo stimato in € 22.000,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento (Lett. C. D.) v.so ATS/ASST Regione Lombardia", all'atto di emissione della relative fatture;
 - del costo annuale stimato in € 18.700,00, relativo alla remunerazione dell'attività resa dal personale dirigente dipendente in consulenza fuori orario di servizio, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
8. di dare altresì atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1955 del 19 DIC. 2017

Oggetto:

Convenzione tra ASST Monza e Università degli Studi di Milano-Bicocca per attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RSPP, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Gioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA ASST MONZA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/08 e
ss.mm.ii.**

TRA

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

E

Università degli Studi Milano Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1, C.F. e P.IVA n. 12621570154, di seguito denominata Università, in atto rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Cristina Messa, legale rappresentante, in esecuzione del D.R. n. 6196 del 22/12/2012

PREMESSO CHE

- l'ASST Monza, con deliberazione n. 1610 del 31.10.2017, e l'Università hanno convenzionalmente regolato i reciproci rapporti, secondo quanto definito dalla DGR n. IX/1053 del 22.12.2010 che approva lo schema di *"Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca"*;
- il D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., all'art.17 prevede che il datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e ne designi il responsabile;
- all'interno dell'Università di Milano Bicocca è organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;



- l'Università, quale datore di lavoro, si trova nella necessità di dover svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), mediante capacità e requisiti professionali prescritte all'art. 32 del citato D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- l'Università, per quanto sopra, intende avvalersi della collaborazione professionale del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASST Monza e, con nota del 06.12.2017 prot. n. 3746/17, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza ad espletare attività di consulenza nello svolgimento delle funzioni di RSPP, ai sensi degli artt. 17 e 31 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., da parte del Servizio Prevenzione e Protezione della stessa ASST Monza, per un periodo non superiore ai sei mesi ;
- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- art. 43, 3° comma, Legge 27.12.1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di *"stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari"*;
- la finalità che si intende perseguire attraverso la stipula della presente convenzione è quella di garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 62 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001 del 08.06.2000, prevede che qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previ-

ste dall'art. 58, comma 2, del citato CCNL, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di consulenza per la funzione di RSPP, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., a favore dell'Università, da parte della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Monza, in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal citato decreto, che potrà essere coadiuvato dal personale dipendente in servizio presso la stessa Struttura.

Art. 3 - L'attività di cui all'art. 2 prevede lo svolgimento di:

- coordinamento di tutte le attività elencate nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in raccordo sia con le attività già attuate presso l'Università, che con quelle in corso di attuazione;
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., in coordinamento col medico competente e con gli altri soggetti interni o esterni all'università, incaricati della valutazione di rischi specifici.

Art. 4 - L'attività di cui trattasi sarà espletata sia presso l'Università, di norma con n. 1/2 accessi settimanali, della durata di circa 2/3 ore ad accesso, che fuori dalla Università, per l'approfondimento e lo studio di problematiche specifiche, con un impegno medio complessivo di 35 ore mensili;

L'Università si impegna a mettere a disposizione del RSPP le risorse di personale tecnico e amministrativo dell'Università stessa, necessarie per l'espletamento dell'incarico. Inoltre l'Università assicura la piena collaborazione di tutte le proprie strutture competenti nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (Ufficio Tecnico, SPP, Direzione del Personale, Settore Formazione del Personale);

Art. 5 - L'Università riconosce alla ASST Monza, per l'esecuzione dell'attività in argomento, il compenso annuo lordo, onnicomprensivo e forfettario, pari a € 22.000,00 per semestre+ IVA se dovuta;

Art. 6 - La rendicontazione dell'attività di cui all'art. 3, ai fini della fatturazione, sarà effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Monza.

Il corrispettivo di cui all'art. 5 della presente convenzione sarà fatturato in quote semestrali e sarà versato dall'Università entro 60 giorni dalla emissione delle relative fatture da parte dell'ASST Monza. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa ASST;

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 8 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore per il periodo massimo di sei mesi.**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R

o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 9 - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Le parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n.190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 - Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 12 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;

OK

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 13 - Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico dell'Università.

Art. 14 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Milano, 22/12/2017

Per UNIVERSITA' MILANO BICOCCA

IL RETTORE

Prof.ssa Maria Cristina Messa

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali